

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) AFFERNI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- ha stipulato con l'intermediario, in data 20.10.2014, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***345;
- il contratto è stato estinto anticipatamente in data 30.11.2018; in sede di conteggio estintivo l'intermediario ha riconosciuto un rimborso di € 105,53 a titolo di commissioni e premi;
- gli oneri relativi alla commissione di attivazione, a quella di gestione e ai costi di intermediazione del credito devono essere rimborsati secondo un criterio pro quota.
- richiede, inoltre, gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso e le spese legali per € 500,00.

In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo del reclamo, chiede:



Richiesta economica:

commissioni di attivazione pro quota: € 986,58 (totale) / 108 (totale rate) x 61 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 557,24 commissioni di gestione ed eventuali spese incasso rata pro quota: € 186,84 (totale) / 108 (totale rate) x 61 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 105,53 - giá rimborsate in Conteggio estintivo: € 105,53 = € 0,00 costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito pro quota: € 2.114,10 (totale) / 108 (totale rate) x 61 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.194,08 Totale rimborso € 1.751,31

Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- il contratto è stato estinto con decorrenza 31.11.2018 alla rata n.47; in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 105,53 a titolo di ratei non maturati;
- con riferimento alle commissioni di attivazione la domanda deve essere rigettata in quanto l'attività ad esse riferita è da considerarsi *up pfront* e in quanto tale non rimborsabile;
- la richiesta di rimborso con ad oggetto le commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo pari ad € 105,53 è conforme ai principi contabili internazionali;
- con riferimento alle commissioni di intermediazione il soggetto legittimato passivo deve essere individuato nell'intermediario del credito e non in quello bancario, trattasi, inoltre, di attività *up front* non rimborsabile

In conclusione l'intermediario chiede:

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, Voglia l'On. Collegio, verificata la trasparenza e correttezza del comportamento della Banca, provvedere come segue:

- 1) in via principale:
- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato da pari ad € 105,53;
- rigettare, per i motivi su esposti, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione.
 - 2) in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 105,53.

Il cliente, in sede di repliche, insiste con la domanda formulata nel ricorso, contestando fermamente le controdeduzioni dell'intermediario.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.



Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
- "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".



Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda "deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento".

Si osserva poi che non risultano presentati all'ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata al 1/12/2018, dopo la scadenza di n. 47 rate (su n. 108 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le commissioni di attivazione (B), sono qualificabili come *up front* (si osservi che in altri contratti dello stesso intermediario le commissioni di attivazione sono da considerarsi *recurring* in quanto la relativa clausola è diversamente formulata); mentre le commissioni di gestione (C), hanno natura *recurring*; gli oneri di intermediazione (F) sono da considerarsi *up front*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.385,52	Tasso di interesse annuale	6,40%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	261,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,48%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,71%

rate pagate	47	rate residue	61			Percentuale	Importo	Rimborsi già	
Oneri sostenuti		Importi	Natura onere	di rimborso	dovuto	effettuati	Residuo		
Commissioni di att	ivazion	e (B)		986,58	Upfront	34,71%	342,42		342,42
Commissioni di ge	stione ((C)		186,84	Recurring	56,48%	105,53	105,53	0,00
Oneri di intermedia	azione (i	F)		2.114,10	Upfront	34,71%	733,75		733,75
			Totale	3.287.52					1.076.17

Campi da valorizzare

L'importo residuo da rimborsare al cliente non coincide con quello dallo stesso domandato nel ricorso (€ 1.751,31) per effetto della qualificazione *upfront* e non *recurring*, come invece prospettato dal cliente, delle commissioni di cui alle lettere B e F.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del



ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.076,17 oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA